

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER STUDENTI CON DISABILITA'
ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA**

TRA

L'Università degli Studi di Perugia, con sede in Perugia, Piazza dell'Università n. 1, codice fiscale/Partita IVA 00448820548, in persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero nato a Lioni (AV) il 14/07/1967, C.F. LVRMRZ67L14E605Q di seguito indicata anche come Università,

E

L'Associazione di Volontariato _____ con sede in _____ alla via _____ codice fiscale _____ iscritto al registro al n. _____ rappresentata da _____ Legale Rappresentante dell'organismo, di seguito denominata Associazione;

PREMESSO CHE

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", come integrata e modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17, garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone con disabilità anche nelle istituzioni universitarie e che tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap;

- la vigente legislazione universitaria, anche Statutaria e Regolamentare dell'Ateneo di Perugia, prevede e disciplina forme di accordo tra Università ed Enti pubblici e privati per attività di ricerca e di studio nei diversi settori scientifici e disciplinari, per collaborazioni didattiche e formative e, in generale, per rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio;

- il *Regolamento di Ateneo per l'inclusione e il diritto allo studio degli studenti con disabilità e/o DSA* disciplina i servizi di Ateneo a supporto degli studenti con disabilità e/o DSA con l'obiettivo di assicurare loro il diritto allo studio e l'inclusione in tutti gli ambiti della vita universitaria;

- il D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", prevede all'art. 2 comma 5 lett. b) "il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con disabilità" e alla lett. d) "la realizzazione di interventi per la mobilità territoriale degli studenti verso le sedi universitarie più idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale";

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di

interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

- l'Università degli Studi di Perugia intende contribuire alle spese dei propri studenti con disabilità per il servizio di trasporto - da e per le sedi universitarie - attraverso l'erogazione di un "bonus trasporti Unipg" a loro riservato e limitato all'ambito territoriale regionale. Tale bonus coprirà in tutto o in parte il costo del servizio, a seconda della distanza tra il luogo di residenza o domicilio dello studente e la sede del suo corso di studi. Il pagamento del trasporto sarà effettuato direttamente dall'Ateneo all'associazione che fornirà il servizio, senza che lo studente debba anticipare alcuna spesa.

- l'Università intende sviluppare tale intervento avvalendosi dell'apporto di associazioni di volontariato del territorio di riferimento che si rendessero a ciò disponibili, iscritte nel registro regionale dell'Umbria delle organizzazioni del volontariato e autorizzate all'esercizio dell'attività di trasporto, sottoscrivendo con esse apposite convenzioni, senza diritto di esclusiva;

- in risposta all'avviso di manifestazione di interesse pubblicato dall'Università al fine di quanto sopra, l'Associazione di volontariato ha inviato la propria domanda dichiarando di possedere i requisiti richiesti per l'erogazione del servizio;

- l'esposizione economica massima per l'Ateneo a copertura del "Bonus trasporti Unipg" è pari ad euro 10.000,00 (iva inclusa se dovuta) per i singoli AA.AA. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto.

L'oggetto della convenzione è il servizio di trasporto dalla residenza (domicilio o altra sede segnalata) alle sedi universitarie e ritorno a favore di studenti con disabilità iscritti all'Università degli Studi di Perugia beneficiari del "bonus trasporti Unipg", per consentire la loro frequenza alle lezioni, alle attività didattiche o lo svolgimento di esami.

Il servizio di trasporto deve comprendere anche l'assistenza nella salita e nella discesa dello studente con disabilità e l'affiancamento di figure di accompagnamento durante il tragitto, ove necessario.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

Al fine di assicurare la corretta esecuzione della convenzione, le parti si impegnano ad adempiere ai seguenti obblighi:

1. L'Università degli Studi di Perugia:

- dà adeguata pubblicità della presente convenzione agli studenti interessati, dando notizia del servizio erogato dall'Associazione, dei contatti da questa messi a disposizione e delle tariffe applicate, mediante avvisi sul portale di Ateneo;

- finanzia il costo del servizio, nella misura massima per l'Ateneo di euro 10.000,00 (iva inclusa se dovuta) per i singoli AA.AA. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, come determinato al successivo art. 3;

2. L'Associazione:

- si impegna ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento;
- utilizza per l'erogazione del servizio mezzi idonei al trasporto di persone in carrozzina, muniti della documentazione necessaria per l'utilizzo degli stessi e coperti da polizza assicurativa RCA;
- garantisce la disponibilità e l'utilizzo di proprio personale qualificato con pregressa esperienza nell'ambito di attività di accompagnamento su automezzi o comunque in funzioni di sorveglianza e vigilanza rivolta alle persone con disabilità (autisti abilitati alla guida del mezzo in dotazione e fisicamente validi, personale con funzioni di assistenza e accompagnamento delle persone con disabilità con idonea esperienza...);
- nomina un Referente dell'Associazione che si interfacci con il Servizio Inclusione di Ateneo per l'organizzazione, la gestione amministrativa ed eventuali problematiche in relazione al servizio;
- garantisce il servizio senza oneri per lo studente, dopo aver verificato con il Servizio Inclusione di Ateneo che lo stesso sia beneficiario del "bonus trasporti Unipg". A tal fine invia al Servizio Inclusione di Ateneo apposita richiesta, secondo lo schema allegato 1) alla convenzione, di verifica dell'effettiva assegnazione del bonus e che lo stesso sia sufficiente per coprire i costi dei trasporti richiesti. Nel caso in cui, a seguito della verifica da parte del Servizio Inclusione, lo studente non sia beneficiario del bonus in questione o lo abbia esaurito, l'Associazione ne darà tempestiva comunicazione allo studente che potrà eventualmente farsi carico a proprie spese del servizio;
- vigila affinché gli operatori rispettino i diritti e la dignità dei fruitori del servizio e che quest'ultimo venga svolto con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- trasmette all'Università, entro il 15mo giorno di ciascun mese, il rendiconto dei trasporti effettuati nel mese precedente, secondo lo schema allegato 2), contenente:
 - a) nome e cognome dello studente;
 - c) il codice del bonus assegnato allo studente e che quest'ultimo è tenuto a fornire al momento della richiesta del servizio;
 - d) la tratta e i km percorsi;
 - e) il costo del servizio;
- trasmette all'Università degli Studi di Perugia, mensilmente o trimestralmente, e comunque entro non oltre 120 giorni dall'erogazione del servizio, la relativa fattura elettronica o nota di debito;
- assicura il trattamento dei dati nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e Regolamento UE n.679/2016 – di seguito GDPR) come determinato al successivo art. 6;
- si fa carico di ogni altro onere relativo all'esecuzione ed alla responsabilità del servizio.

L'Università si riserva di definire una modalità informatizzata di verifica dell'erogabilità e di rendicontazione del servizio, dandone tempestiva comunicazione all'Associazione.

La convenzione avrà decorrenza dal momento della sottoscrizione.

Art. 3 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Per le attività di cui alla presente convenzione, l'Università si impegna a corrispondere all'Associazione l'importo dei trasporti effettuati a seguito delle opportune verifiche.

Il rimborso delle spese sarà solo per quelle effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione. A tal fine l'associazione è tenuta a quantificare il congruo corrispettivo per il servizio in euro per km percorso comprensivo degli oneri relativi alle coperture assicurative e di qualsiasi altro onere derivante dall'erogazione del servizio.

L'Associazione al fine del rimborso è tenuta a:

- verificare preliminarmente l'erogabilità del servizio inviando al Servizio Inclusione la richiesta di cui all'allegato 1) alla presente convenzione;
- inviare all'Università entro il 15mo giorno di ciascun mese, l'elenco dei trasporti effettuati nel mese precedente secondo lo schema allegato 2);
- trasmettere all'Università degli Studi di Perugia, mensilmente o trimestralmente, e comunque entro non oltre 120 giorni dall'erogazione del servizio, all'indirizzo protocollo@cert.unipg.it, la fattura elettronica/nota di debito, permettendo in tal modo all'Università di effettuare un riscontro e quindi procedere, entro i successivi 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta e previo accertamento della regolarità del servizio, al pagamento mediante bonifico bancario.

L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii

Se la documentazione richiesta non verrà inviata correttamente e nei termini stabiliti, l'Università non erogherà il pagamento dei servizi che superano l'ammontare del bonus trasporti assegnato allo studente, nel rispetto anche del limite massimo di spesa previsto per l'Università, pari a un contributo annuo massimo di euro 10.000,00 (iva inclusa se dovuta);

Art. 4 – Responsabilità ed assicurazioni

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse derivassero all'Ateneo o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando l'Università degli Studi di Perugia da ogni responsabilità al riguardo.

L'Associazione e l'Università degli Studi di Perugia sono sollevate da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancata erogazione del servizio.

Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare all'Ateneo o a terzi.

L'Associazione garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, e siano coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile presso terzi, come stabilito dall'art.18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 - Obblighi delle Parti per l'utilizzo dei dati In qualità di Titolari autonomi del trattamento

Le parti danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni e per quanto di loro competenza, le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (cit.) e del GDPR, in particolar modo riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione, le Parti operano come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 4 parr.1 (7) e 1 (9) del GDPR.

Le Parti assumono pertanto in sé tutti gli adempimenti derivanti per il titolare dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, nello specifico, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dati, parti si impegnano a:

- a) utilizzare le informazioni acquisite in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
- b) procedere al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli particolari, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal GDPR e rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c) garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- d) garantire che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati adeguatamente formato ovvero a soggetti che siano stati designati quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione;
- e) garantire che i dati siano archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, ove non sussistano condizioni per la conservazione illimitata, la rettifica (nonché la conseguente notificazione ai destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetto di richiesta di rettifica o cancellazione), nonché la limitazione o l'opposizione al relativo trattamento;
- f) garantire che i dati siano trattati esclusivamente all'interno dell'Unione Europea e non trasferiti verso paesi terzi;
- g) vigilare sull'operato dei propri incaricati, amministratori di sistema ed eventuali subresponsabili, tutti chiaramente tenuti ad impegni di riservatezza;
- h) assistere l'altra Parte, tenendo conto della natura del trattamento stesso, con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- i) ad adottare le misure richieste ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR

L'Associazione si impegna, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, a rendere noto all'interessato che i dati documentati sono trattati e trasmessi all'Università per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente convenzione.

Spetta ai Titolari del trattamento, nella propria qualità, l'obbligo di fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13-14 del GDPR.

Art. 6 - Referenti

Al fine di assicurare la corretta esecuzione del presente Accordo, Università e l'Associazione nominano sin da ora i seguenti soggetti, responsabili del corretto adempimento delle obbligazioni a carico delle rispettive parti:

- 1) per l'Università è nominato Valentina Cera;
- 2) per l'Associazione è nominato _____;

Art. 7– Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. È dovuta l'erogazione del servizio di trasporto fino alla scadenza della convenzione. È facoltà delle parti di recedere unilateralmente in qualsiasi momento, previa disdetta da notificarsi almeno 3 mesi prima a mezzo di comunicazione scritta rimessa via PEC, fermo restando l'erogazione del servizio fino alla conclusione della convenzione.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei dati personali raccolti per la formalizzazione del presente accordo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 cit. e dal GDPR.

L'Università pubblica all'indirizzo <https://www.unipg.it/ateneo/protezione-datipersonali/informative/informativa-per-il-trattamento-dei-dati-personali-effettuonell-ambito-di-convenzioni-o-accordi-con-l-universita-degli-studi-di-perugia> l'informativa dovuta ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR sui trattamenti di tali dati personali.

Art. 10 - Risoluzione

In caso di inadempimento grave e reiterato di una delle Parti, la presente convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Art. 11 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile la definizione in via amichevole, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Perugia.

Art. 12- Imposta di bollo

La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

Art. 13 – Registrazione

La Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii., a cura ed a spese della parte richiedente.

Art. 14 - Allegati

Allegato 1: modello di verifica dell'erogabilità del servizio

Allegato 2: modello di rendiconto relativo ai trasporti effettuati

Letto e sottoscritto digitalmente dalle Parti

Per l'Università degli Studi di Perugia

Il Magnifico Rettore

Prof. Maurizio Oliviero

Per l'associazione _____

Il Dott. _____

Allegato 1 – Verifica dell’erogabilità del servizio

Tramite e-mail a servizio.disabilita@unipg.it

L’Associazione _____ con sede legale _____ Codice fiscale _____ chiede la verifica dell’erogabilità del servizio di trasporto per il/i seguente/i studente/i:

Nome e cognome	Codice bonus	Tratta (specificare se solo andata o solo ritorno o se A/R)	Giorno	Km percorsi	costo

Allegato 2 - rendiconto dei servizi di trasporto erogati da trasmettere all'Università mensilmente all'indirizzo servizio.disabilita@unipg.it

Associazione _____

Sede legale _____

Iscritta al registro n. _____

Rendiconto mese _____

Nome e cognome	Codice bonus	Tratta (specificare se solo andata o solo ritorno o se A/R)	Giorno	Km percorsi	costo